



Francesca Maria Calegari
NOTAIO

Repertorio n. 796

Rogito n. 502

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea
dell'Associazione

"ASSOCIAZIONE PER LA NEUROGASTROENTEROLOGIA E LA
MOTILITA' GASTROINTESTINALE - ANEMGI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di giugno alle
ore dieci e minuti sei.

In Roma, nel mio studio in via Giovanni Nicotera n.29.

(Roma 15 giugno 2021)

Avanti a me dottoressa FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio in
Roma, iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Vel-
letri e Civitavecchia,

è presente il Professor :

ENRICO STEFANO CORAZZIARI nato a San Remo (IM) il 16 otto-
bre 1946, domiciliato per la carica ove segue in qualità di Presidente
dell' ASSOCIAZIONE PER LA NEUROGASTROENTEROLOGIA E
LA MOTILITA' GASTROINTESTINALE - ANEMGI con sede in Ro-
ma (RM), viale Maresciallo Pilsudski n.118, codice fiscale
04629251002, iscritta nel Registro ONLUS.

Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, che
mi richiede di assistere redigendone verbale all'Assemblea Straordi-
naria dei Soci della predetta Associazione, qui riunita - in forma to-
talitaria - per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

"1) TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE IN FONDAZIONE
2) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL D.LGS. 117 DEL 2017,
3) VARIE ED EVENTUALI"

Aderendo alla richiesta, io Notaio attesto quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea per designazione unanime
dei presenti il Presidente dell'Associazione, il sopra costituito Pro-
fessor Enrico Stefano Corazziari il quale constata e dà atto:

- che sono presenti in proprio tutti gli associati soci dell'Associazio-
ne, aventi diritto di voto, e precisamente:

--- in presenza il socio Enrico Stefano Corazziari,

--- in collegamento video tramite piattaforma zoom, ai sensi del com-
ma 4 dell'articolo 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, i so-
ci:

professor Maurizio Inghilleri nato a Roma il 20 giugno 1955

professor Danilo Badiali nato ad Albano Laziale il 23 luglio 1955

professoressa Annamaria Staiano nata a Capri il 14 Gennaio 1955;

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone del Presi-
dente sopra costituito professor Enrico Stefano Corazziari, del Vice-
presidente Annamaria Staiano e i consiglieri Maurizio Inghilleri e Da-
nilo Badiali,

- è altresì presente il Dottor Massimo Martinelli, nato a Napoli il gior-
no 11 gennaio 1985;

- è altresì presente il Ragionier Pacifico di Castro;

REGISTRATO

a ROMA 2

il 15/06/2021

al n. 19945 Serie 1T

versati Euro

200,00

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente illustra all'Assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dall'Associazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di Ente del Terzo Settore, di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

Il Presidente in proposito precisa che:

- il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore ad oggi non risulta ancora operativo;
- la categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Pertanto, continua il Presidente, al verificarsi di entrambe le condizioni indicate e prima della fine dell'anno di verifica dell'ultima delle due condizioni, è necessario provvedere all'iscrizione della Associazione nel RUNTS, altrimenti, qualora si lasciasse decorrere il termine di abrogazione della disciplina delle Onlus senza essere già iscritti nel RUNTS, si potrebbe incorrere nell'ipotesi di scioglimento dell'ente per cancellazione dal relativo registro, con la conseguenza dell'obbligo di devoluzione del patrimonio come previsto dall'art. 10, lettera f), del D.Lgs. n. 460/1997.

Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della prossima abrogazione del D.Lgs 460/1997, prima di aver acquisito lo status di Ente del Terzo iscritto nel Registro RUNTS, il Presidente propone di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente propone inoltre che l'Associazione assuma la veste di Fondazione, pertanto propone di trasformarla ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile.

A tal fine illustra:

- a) la relazione di cui all'articolo 2500 sexies del Codice Civile contenente le motivazioni e gli effetti della trasformazione,
- b) la relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'Associazione, nella quale è precisato che:
 - la situazione patrimoniale è aggiornata a non più di 120 (centoventi) giorni fa,
 - il patrimonio dell'Associazione è costituito interamente da denaro, per un importo di circa euro 74.000 (settantaquattromila) di cui euro 30.000 (trentamila) costituiranno il fondo di dotazione della trasformanda Fondazione,
 - non vi sono creditori,
- 3) la perizia di stima di cui al combinato disposto degli articoli 42 bis, 2500 ter e 2465 del Codice Civile, redatta e giurata dall'esperto nominato dalla Associazione.

Il Presidente poi propone di nominare il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle persone di tutti i presenti nonché del Dottor Martinelli e della Dottoressa Lucia D'Alba.

Il Presidente propone altresì di nominare quale organo di controllo monocratico e revisore il Ragioner Pacifico Di Castro iscritto al n. 19655 nell'albo dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato, già loro inviato, precisando che esso è stato predisposto in due versioni.

Al fine di far acquisire la personalità giuridica alla trasformanda Fondazione, nelle more del verificarsi delle condizioni sopra citate, essa verrà iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Lazio, pertanto si propongono all'assemblea due versioni dello statuto: la prima, contenente le norme transitorie atte a regolare la Fondazione dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, la seconda che entrerà in vigore subordinatamente all'iscrizione nel RUNTS.

In particolare, il Presidente rammenta che:

- all'articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denominazione che la Associazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo di statuto, precisa in proposito che la nuova denominazione sarà la seguente:

FONDAZIONE PER L'AVANZAMENTO DELLA NEUROGASTROENTEROLOGIA E LA MOTILITA' GASTROINTESTINALE - ANEMGI.

Il Presidente specifica che la FONDAZIONE persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e da lettura dell'articolo: "ARTICOLO 3 - FINALITA' E ATTIVITA' "

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, con voto espresso per appello nominale, all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di trasformare, ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice Civile, la ASSOCIAZIONE PER LA NEUROGASTROENTEROLOGIA E LA MOTILITA' GASTROINTESTINALE - ANEMGI in Fondazione, denominata FONDAZIONE PER L'AVANZAMENTO DELLA NEUROGASTROENTEROLOGIA E LA MOTILITA' GASTROINTESTINALE - ANEMGI,

2) di destinare a fondo di dotazione la somma di euro 30.000 (trentamila) come risultante dalla situazione patrimoniale e dalla perizia sopra citate;

3) di adottare il nuovo testo dello statuto - con efficacia immediata - che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

4) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro e al decorso del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del D.Lgs. 117 del 2017,

5) e pertanto di adottare subordinatamente all'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del

venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus, il testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

6) di nominare il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle persone di:

- Presidente Enrico Stefano Corazziari;
- Vice Presidente Annamaria Staiano;
- Consigliere Maurizio Inghilleri;
- Consigliere Danilo Badiali;
- Consigliere Massimo Martinelli;
- Consigliere Lucia D'Alba;

7) di nominare quale organo di controllo monocratico e revisore legale dei conti il Ragionier Pacifico Di Castro iscritto al n. 19655 nell'albo dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

8) delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Lazio e successivamente presso il RUNTS, entro l'anno in cui si sarà verificata l'ultima delle condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque prima della decorrenza del 31 marzo dell'anno successivo, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1bis del citato decreto;

9) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti. Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene sciolta alle ore dieci e minuti cinquantuno.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 63/E del 28 giugno 2019, ed esente da bollo.

La parte mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesta io Notaio ho redatto questo verbale, da me letto al comparente, che interpellato lo approva come conforme alla sua volontà ed a verità, e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dodici e minuti trenta.

Scritto parte a macchina e parte a mano da me Notaio su tre fogli, dei quali si sono occupate sette pagine e sin qui della presente ottava.

F.to: ENRICO STEFANO CORAZZIARI

F.to: FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio

STATUTO

Art. 1) Denominazione - Sede.

E' costituita la " FONDAZIONE PER L'AVANZAMENTO DELLA NEUROGASTROENTEROLOGIA E DELLA MOTILITA' GASTROINTESTINALE" in breve "ANEMGI".

La Fondazione è la continuazione giuridica ed ideale dell' "Associazione per la Neurogastroenterologia e la Motilità Gastrointestinale - Anemgi Onlus" costituita con atto a rogito Notaio Paolo Silvestro di Roma del 14 gennaio 1994 rep.n. 39859 rog. n. 7479.

La Fondazione continuerà ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino al momento dell'iscrizione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, in osservanza di quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della Commissione Europea.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la locuzione di "Ente del Terzo Settore (ETS)".

La Fondazione ha sede in Roma, attualmente in via Luigi Capuana n.10.

La Fondazione può istituire sedi secondarie e/o rappresentanze sul territorio nazionale e/o estero, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione ha durata illimitata.

Art.2) Oggetto sociale

La Fondazione si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

La Fondazione si propone di realizzare attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori di cui in prosieguo.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio sulla epidemiologia, la fisiopatologia, la patologia, la farmacologia, la terapia medica, chirurgica e riabilitativa, e la cura, dei pazienti con disturbi della funzione dell'apparato digerente ed urogenitale, associati a, o causati da, un'alterata interazione con il sistema nervoso centrale, o presenti in pazienti con malattie del sistema nervoso e del sistema muscolare.

Art. 3) Attività istituzionali

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- formazione universitaria e post universitaria,
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione potrà, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- sostenere la ricerca nel proprio campo, finanziando progetti di ricerca, ed elargendo borse di studio destinate al perfezionamento di specializzandi, ricercatori e medici, nell'ambito della formazione universitaria e post universitaria,
- svolgere attività di ricerca scientifica direttamente o attraverso Università, enti di ricerca, altri enti pubblici o privati,
- diffondere e promuovere le attività di studio e ricerca, sia proprie che altrui.

La Fondazione - assunta la qualifica di Ente del Terzo Settore - potrà inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La Fondazione potrà organizzare e produrre incontri, convegni, congressi, manifestazioni, seminari, corsi di aggiornamento, e pubblicazioni sui temi della neurogastroenterologia e della motilità gastrointestinale.

La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

La Fondazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali compresa la collaborazione con Enti pubblici e privati, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali.

Art. 4) Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione patrimoniale;
- b) dai beni mobili e immobili acquistati a titolo oneroso o gratuito,
- c) dai contributi ricevuti dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti, pubblici o privati anche no-profit;
- d) dai fondi raccolti a mezzo di pubbliche sottoscrizioni, donazioni, elargizioni e lasciti, e, in generale, a mezzo di contributi di natura non corrispettiva nonché mediante sollecitazione al pubblico e cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore;
- e) dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni motivate, disponga di destinare all'incremento del patrimonio della Fondazione stessa.

Per lo svolgimento della propria attività, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio;
- b) dei contributi che pervengano alla Fondazione da altri enti, anche no-profit o da privati interessati ai fini statutari;
- c) dei fondi raccolti anche attraverso pubbliche sottoscrizioni;
- d) dei fondi che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinati, con motivate deliberazioni del Consiglio di amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) degli utili, da destinare esclusivamente al perseguimento dei fini

statutari, che pervengano alla Fondazione in forza di attività economiche svolte in via eventuale, accessoria e meramente strumentale e senza lucro.

Per il perseguimento degli scopi statutari la Fondazione dispone, conseguentemente, di introiti a qualunque titolo percepiti, degli eventuali avanzi di gestione, degli eventuali utili percepiti in forza di attività economica svolta in via meramente strumentale nonché di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, pertanto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie preordinate all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ponendosi esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate - e comunque nei limiti indicati dall'articolo 8 del D.lgs 117/2017 - in favore di fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, salva la diversa destinazione o la distribuzione imposte per legge, nonché fatta salva - fino al momento dell'iscrizione della Fondazione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, fino a quando resteranno operative le disposizioni di cui al D. Lgs. 460/1997 (in virtù quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D. Lgs. 117/2017, in conformità all'AutORIZZAZIONE della Commissione Europea) - la diversa destinazione o la distribuzione imposte per legge ad altre ONLUS che per legge, per statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 5) Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Segretario;
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 6) Il Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione, nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento dell'ente, cura gli interessi del medesimo, facendosi portavoce dello spirito che anima la Fondazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'ente nei confronti dei terzi, nonché - unitamente e disgiuntamente al fondatore - ha il potere di firma relativamente al conto corrente (sia esso bancario, sia postale) della Fondazione e per le operazioni ed i servizi ad esso principali e/o accessori.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni delle attività di vol-

ta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

Art.7) Il Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Egli dirige gli uffici di segreteria dell'ente, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente, provvede alla redazione ed alla successiva tenuta degli atti redatti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente o che lo Statuto riconosce.

Egli è responsabile della contabilità e della tenuta delle scritture contabili: presenta periodicamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione la situazione finanziaria della Fondazione, è inoltre responsabile della consistenza di cassa e dei conti bancari e deve rendicontare mensilmente il Consiglio di Amministrazione circa le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dalla fondazione nello svolgimento dell'attività.

Il Segretario provvede a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio di Amministrazione, insieme ad una apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al successivo articolo 8), il Segretario decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal consiglio di amministrazione.

Art.8) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione e direzione della Fondazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, che resteranno in carica sino a revoca o dimissioni, compreso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

I Consiglieri eleggono tra loro il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario a maggioranza assoluta.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto od in eventuali regolamenti, il Consiglio di Amministrazione:

- a) cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente;
- c) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo della Fondazione;
- e) predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- f) delibera in merito alle questioni attinenti ai programmi di attività;
- g) cura l'organizzazione di tutte le attività dell'ente;
- h) pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività;
- i) decide in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione della Fondazione;
- j) adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- k) assume ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge o dello statuto ad altri organi della Fondazione;
- l) delibera sulla collaborazione con altri enti aventi comunione di fini;
- m) delibera le modifiche dello statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno i due terzi dei Consiglieri. In questo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro quindici giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun Consigliere mediante lettera raccomandata A.r. o messaggio di posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei Consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca, il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano presente.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e vota a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Quando, per qualsiasi ragione, un consigliere decade dalla carica alla sua sostituzione provvede il consiglio a maggioranza di due terzi dei membri rimasti in carica.

In caso di impossibilità di scelta per qualsivoglia motivo, alla nomina procederà il seguente Ente: Fondazione Aldo Torsoli con sede in Roma, qualora l'Ente non vi provvedesse entro tre mesi dalla data di richiesta scritta, della nomina sarà investita l'Associazione Noi con voi per Le MICI ONLUS con sede in Napoli, qualora l'Ente non vi provvedesse entro tre mesi dalla data di richiesta scritta, della nomina sarà investita l'Autorità amministrativa competente.

Di ogni delibera del Consiglio di Amministrazione deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a

cura del Segretario nel libro verbali del consiglio: in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina, a tale scopo, un segretario tra i presenti.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, e segnatamente del Presidente, è generale: le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore - dal momento della sua istituzione - o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza. Si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 9) Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è composto, alternativamente o da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di organo monocratico l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 2399 del Codice Civile, e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di Organo Collegiale, i membri effettivi e supplenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di elezione.

L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, sulla gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione.

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei revisori e vota a maggioranza semplice.

Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017, è obbligatoria la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

In particolare il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
 - verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
 - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
- Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Art.10) Gratuità degli incarichi.

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione,

È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi per i singoli Consiglieri, a fronte di specifici incarichi, fermo restando che la corresponsione di compensi ad amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Art.11) Esercizio sociale, bilancio sociale, libri sociali obbligatori

Il bilancio di esercizio della Fondazione - redatto dal Segretario e approvato dal Consiglio di Amministrazione - è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio per chiudersi il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo faranno riferimento a tali periodi.

Il bilancio consuntivo è esaminato dall'Organo di Controllo e dal Revisore Esterno o dalla Società di Revisione - se nominato/a - al fine di ottenere le loro rispettive relazioni.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine consentito dalla legge vigente.

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione dovrà tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, a determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie della Fondazione.

Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 12) Scioglimento o estinzione della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in carica, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento dell'ente;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano la Fondazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'ente, il Consiglio di Amministrazione, in sessione straordinaria, deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere comunque destinato ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità: in particolare, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Ciò fatto salvo - fino al momento dell'iscrizione della Fondazione nel costituendo Registro Unico del Terzo Settore, e, in ogni caso, fino a quando resteranno operative le disposizioni di cui al D. Lgs. 460/1997 (in virtù quanto previsto dagli articoli 101, 102 e 104 del D. Lgs. 117/2017, in conformità all'Autorizzazione della Commissione Europea) - la devoluzione da parte del Consiglio di Amministrazione ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o comunque a fini di utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge n. 662/1996.

Art.13) Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli altri eventuali regolamenti.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

F.to: ENRICO STEFANO CORAZZIARI

F.to: FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio

STATUTO

Art. 1) Denominazione - Sede.

E' costituita la " FONDAZIONE PER L'AVANZAMENTO DELLA NEUROGASTROENTEROLOGIA E DELLA MOTILITA' GASTROINTESTINALE" in breve "ANEMGI" - Ente del Terzo Settore (ETS)". La Fondazione è la continuazione giuridica ed ideale dell' "Associazione per la Neurogastroenterologia e la Motilità Gastrointestinale - Anemgi" costituita con atto a rogito Notaio Paolo Silvestro di Roma del 14 gennaio 1994 rep.n. 39859 rog. n. 7479.

La Fondazione ha sede in Roma, attualmente in via Luigi Capuana n.10.

La Fondazione può istituire sedi secondarie e/o rappresentanze sul territorio nazionale e/o estero, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione ha durata illimitata.

Art.2) Oggetto sociale

La Fondazione si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

La Fondazione si propone di realizzare attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori di cui in prosieguo.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio sulla epidemiologia, la fisiopatologia, la patologia, la farmacologia, la terapia medica, chirurgica e riabilitativa, e la cura, dei pazienti con disturbi della funzione dell'apparato digerente ed urogenitale, associati a, o causati da, un'alterata interazione con il sistema nervoso centrale, o presenti in pazienti con malattie del sistema nervoso e del sistema muscolare.

Art. 3) Attività istituzionali

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- formazione universitaria e post universitaria,
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale.

In particolare la Fondazione potrà, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- sostenere la ricerca nel proprio campo, finanziando progetti di ricerca, ed elargendo borse di studio destinate al perfezionamento di specializzandi, ricercatori e medici, nell'ambito della formazione universitaria e post universitaria,
- svolgere attività di ricerca scientifica direttamente o attraverso Università, enti di ricerca, altri enti pubblici o privati,
- diffondere e promuovere le attività di studio e ricerca, sia proprie che altrui.

La Fondazione può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse gene-

rale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La Fondazione potrà organizzare e produrre incontri, convegni, congressi, manifestazioni, seminari, corsi di aggiornamento, e pubblicazioni sui temi della neurogastroenterologia e della motilità gastrointestinale.

La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. La Fondazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali compresa la collaborazione con Enti pubblici e privati, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali.

Art. 4) Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione patrimoniale;
- b) dai beni mobili e immobili acquistati a titolo oneroso o gratuito,
- c) dai contributi ricevuti dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti, pubblici o privati anche no-profit;
- d) dai fondi raccolti a mezzo di pubbliche sottoscrizioni, donazioni, elargizioni e lasciti, e, in generale, a mezzo di contributi di natura non corrispettiva nonché mediante sollecitazione al pubblico e cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore;
- e) dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni motivate, disponga di destinare all'incremento del patrimonio della Fondazione stessa.

Per lo svolgimento della propria attività, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio;
- b) dei contributi che pervengano alla Fondazione da altri enti, anche no-profit o da privati interessati ai fini statutari;
- c) dei fondi raccolti anche attraverso pubbliche sottoscrizioni;
- d) dei fondi che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinati, con motivate deliberazioni del Consiglio di amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) degli utili, da destinare esclusivamente al perseguimento dei fini statutari, che pervengano alla Fondazione in forza di attività economiche svolte in via eventuale, accessoria e meramente strumentale e senza lucro.

Per il perseguimento degli scopi statutari la Fondazione dispone, conseguentemente, di introiti a qualunque titolo percepiti, degli eventuali avanzi di gestione, degli eventuali utili percepiti in forza di attività economica svolta in via meramente strumentale nonché di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, pertanto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato

per lo svolgimento delle attività statutarie preordinate all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ponendosi esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate - e comunque nei limiti indicati dall'articolo 8 del D.lgs 117/2017 - in favore di fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, salva la diversa destinazione o la distribuzione imposte per legge .

Art. 5) Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Segretario;
- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 6) Il Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione, nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento dell'ente, cura gli interessi del medesimo, facendosi portavoce dello spirito che anima la Fondazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'ente nei confronti dei terzi, nonché - unitamente e disgiuntamente al fondatore - ha il potere di firma relativamente al conto corrente (sia esso bancario, sia postale) della Fondazione e per le operazioni ed i servizi ad esso principali e/o accessori.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni delle attività di volta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

Art.7) Il Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.

Egli dirige gli uffici di segreteria dell'ente, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente, provvede alla redazione ed alla successiva tenuta degli atti redatti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente o che lo Statuto riconosce.

Egli è responsabile della contabilità e della tenuta delle scritture contabili: presenta periodicamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione la situazione finanziaria della Fondazione, è inoltre responsabile della consistenza di cassa e dei conti bancari e deve rendicontare mensilmente il Consiglio di Amministrazione circa le

modalità ed i termini di impiego delle somme spese dalla fondazione nello svolgimento dell'attività.

Il Segretario provvede a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio di Amministrazione, insieme ad una apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al successivo articolo 8), il Segretario decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal consiglio di amministrazione.

Art.8) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione e direzione della Fondazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, che resteranno in carica sino a revoca o dimissioni, compreso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

I Consiglieri eleggono tra loro il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario a maggioranza assoluta.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto od in eventuali regolamenti, il Consiglio di Amministrazione:

- a) cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente;
- c) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo della Fondazione;
- e) predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- f) delibera in merito alle questioni attinenti ai programmi di attività;
- g) cura l'organizzazione di tutte le attività dell'ente;
- h) pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività;
- i) decide in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione della Fondazione;
- j) adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- k) assume ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge o dello statuto ad altri organi della Fondazione;
- l) delibera sulla collaborazione con altri enti aventi comunione di fini;
- m) delibera le modifiche dello statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presi-

dente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno i due terzi dei Consiglieri. In questo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro quindici giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun Consigliere mediante lettera raccomandata A.r. o messaggio di posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei Consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca, il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano presente.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e vota a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Quando, per qualsiasi ragione, un consigliere decade dalla carica alla sua sostituzione provvede il consiglio a maggioranza di due terzi dei membri rimasti in carica.

In caso di impossibilità di scelta per qualsivoglia motivo, alla nomina procederà il seguente Ente: Fondazione Aldo Torsoli con sede in Roma, qualora l'Ente non vi provvedesse entro tre mesi dalla data di richiesta scritta, della nomina sarà investita l'Associazione Noi con voi per Le MICI ONLUS con sede in Napoli, qualora l'Ente non vi provvedesse entro tre mesi dalla data di richiesta scritta, della nomina sarà investita l'Autorità amministrativa competente.

Di ogni delibera del Consiglio di Amministrazione deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario nel libro verbali del consiglio: in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina, a tale scopo, un segretario tra i presenti.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, e segnatamente del Presidente, è generale: le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore - dal momento della sua istituzione - o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza. Si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 9) Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è composto, alternativamente o da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di organo monocratico l'unico componente deve essere scelto tra le categorie

di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 2399 del Codice Civile, e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di Organo Collegiale, i membri effettivi e supplenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di elezione.

L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, sulla gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione.

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei revisori e vota a maggioranza semplice.

Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017, è obbligatoria la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

In particolare il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Art.10) Gratuità degli incarichi.

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione,

È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi per i singoli Consiglieri, a fronte di specifici incarichi, fermo restando che la corresponsione di compensi ad amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Art.11) Esercizio sociale, bilancio sociale, libri sociali obbligatori

Il bilancio di esercizio della Fondazione - redatto dal Segretario e approvato dal Consiglio di Amministrazione - è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio per chiudersi il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo faranno riferimento a tali periodi.

Il bilancio consuntivo è esaminato dall'Organo di Controllo e dal Revisore Esterno o dalla Società di Revisione - se nominato/a - al fine di ottenere le loro rispettive relazioni.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine consentito dalla legge vigente.

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione dovrà tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, a determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie della Fondazione.

Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 12) Scioglimento o estinzione della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in carica, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento dell'ente;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano la Fondazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'ente, il Consiglio di Amministrazione, in sessione straordinaria, deciderà anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere comunque destinato ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità: in particolare, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.13) Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli altri eventuali regolamenti.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

F.to: ENRICO STEFANO CORAZZIARI

F.to: FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio

Io sottoscritta Dottoressa FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio in
Roma dichiaro che la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale documento su supporto cartaceo, nella raccolta dei miei atti,
firmato a norma di legge, e composta di ventuno pagine.

Roma, 21 giugno 2021